



Provincia di Benevento

Segretario Generale

14.10.2021

Ai sigg. Dirigenti
Al DPO
Al RSPP
Ai Datori di Lavoro delle Società Partecipate
Alla RSU
Al RLS

e p.c. al Presidente della Provincia
Antonio Di Maria

LORO SEDI

Oggetto: accesso ai luoghi di lavoro e alle sedi provinciali – definizione modalita' operative in merito al controllo delle Certificazioni Verdi COVID – 19 – rientro graduale in presenza e smart working - 15.10.2021 - CIRCOLARE

Nel richiamare l'assetto della normativa emergenziale COVID-19 vigente:

- D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (introduzione obbligo green pass);
- D.P.C.M. 17 giugno 2021 (verifica green pass);
- D.L. 23 luglio 2021 n. 105, art. 3 (estensione green pass concorsi pubblici);
- D.L. 10 settembre 2021, n. 122 (estensione green pass ambito scolastico);
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111 (misure urgenti per l'esercizio delle attività in sicurezza);
- D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 (organizzazione P.A. e in materia di protezione dei dati personali);
- Linee Guida del Presidente del Consiglio controllo green pass (DPCM 12.10.2021);
- Linee Guida sulle misure organizzative per il rientro in presenza (D.P.C.M. 12.10.2021).

si fa presente che

al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché a tutti coloro che intendono accedere alle pubbliche amministrazioni (componenti organi politici - visitatori – ditte – operatori del settore – professionisti – collaboratori etc), a far data dal prossimo 15.10.2021 e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

Dovendosi pertanto applicare la sopra richiamata disposizione anche ai dipendenti di questo Ente

si informa

tutto il personale che, a decorrere dal 15 ottobre 2021 l'accesso al luogo di lavoro sarà giornalmente preceduto, oltre che dall'ordinario e già previsto rilievo della temperatura corporea, dal controllo delle certificazioni verdi COVID – 19, sulla base delle seguenti modalità:

I. OBBLIGO GREEN PASS NEL LAVORO PUBBLICO

Si forniscono, in dettaglio, le seguenti indicazioni normative, conseguenti all'estensione anche nel settore pubblico dell'obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Certificazione verde Covid-19 o green pass

La certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- a. avvenuta vaccinazione anti SARS-Cov-2 al termine del prescritto ciclo, con validità di mesi 12, ovvero di durata temporanea a far data dal 15° giorno dalla 1^ vaccinazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo;
- b. avvenuta guarigione da COVID-19, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute, con validità di mesi 6;
- c. avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-Cov-2, con validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione per mesi 12;
- d. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus, con validità, rispettivamente di 48 ore (test rapido) o 72 ore (test molecolare) dall'esecuzione del test.

Durata dell'obbligo del green pass: dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine fissato, ad oggi, dello stato di emergenza).

a) Soggetti obbligati ed Esenzioni

Il controllo è rivolto ai dipendenti e a tutti coloro che accedono alla sede di servizio, anche in forza di contratti esterni (collaboratori, consulenti, dipendenti delle imprese in forza di appalto per i servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione, docenti corsi di formazione, stagisti, ecc.), ad esclusione degli utenti (coloro che si recano in ufficio pubblico per l'erogazione dei servizi a cui è tenuta l'amministrazione)

Non sono soggetti all'obbligo di green pass coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata per condizioni cliniche documentate che la controindichino in maniera permanente o temporanea, dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle ASL o dai medici di medicina generale che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale.

La possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione e la loro validità è prorogata sino al 30 novembre 2021.

b) Soggetto incaricato del controllo

Il datore di lavoro pubblico provvede al controllo dei propri dipendenti e degli altri soggetti obbligati (collaboratori esterni, visitatori, volontari ed amministratori) di cui alla predetta lett. a), possibilmente all'accesso del luogo di lavoro, con verifiche anche a campione, a mezzo di soggetti formalmente incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.

c) Obblighi comunicativi e trattamento dati personali

In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione delle attività, i lavoratori sono tenuti a comunicare di non essere in possesso della certificazione verde, con un preavviso utile a soddisfare le predette esigenze organizzative, nel rispetto del principio di lealtà e collaborazione tra le parti. All'amministrazione pubblica è sempre consentito il trattamento dei dati personali, se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse. La finalità del trattamento, se non prevista per legge o regolamento, è indicata dall'Amministrazione stessa.

d) Conseguenze per il soggetto controllato e il lavoratore, in caso di mancanza di green pass o con green pass non valido

Al soggetto controllato o lavoratore sprovvisto di green pass o con green pass scaduto, all'ingresso della sede, è inibito l'accesso alla sede di servizio e il lavoratore viene considerato assente ingiustificato dal lavoro, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento (non è prevista la sospensione), fino alla presentazione di valido green pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

e) Sanzioni

Violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di possedere e di esibire il green pass, su richiesta, all'interno dei luoghi di lavoro, successivamente all'accesso:

- a. sanzione da 600,00 a 1.500,00 euro – irrogata dal Prefetto;
- b. conseguenze disciplinari, secondo l'ordinamento dell'ente di appartenenza.

Violazione da parte del datore di lavoro dell'adozione delle misure operative per i controlli, mancata verifica o permesso di accesso a personale non in regola: sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro, irrogata dal Prefetto.

Tutto ciò premesso, si forniscono pertanto le modalità operative da seguire per l'organizzazione delle verifiche green pass.

1. MODALITA' CONTROLLO E SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è consentito in alcun modo e per alcun motivo, qualora non sia in possesso del green pass (in formato digitale o cartaceo).

Secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 n. 35309 e circolare del 25 settembre 2021, n. 43366.

Il possesso del green pass non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e informativi in caso di infezione da Covid-19, nonché il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

Lo *smart working* non può essere autorizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass e chi svolge attività lavorativa in modalità agile non è sottratto al medesimo obbligo.

2. CHI EFFETTUA IL CONTROLLO

I Dirigenti, entro la fine della giornata odierna, individuano i soggetti controllori, con proprio atto di incarico formale (v. allegato n. 1-1a), i quali a loro volta saranno sottoposti ai medesimi controlli da parte degli stessi Dirigenti.

I controllori individuati dai Dirigenti saranno resi noti ai dipendenti di ciascuna struttura.

I controllori sono tenuti a rispettare le procedure di controllo, in particolare in caso di esito negativo, nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

3. DOVE E QUANDO VENGONO EFFETTUATI I CONTROLLI

a. Sedi dell'Amministrazione Provinciale di Benevento – sede Istituzionale presso la Rocca dei Rettori e sede operativa di Via Carducci – Museo del Sannio e Biblioteca:

All'ingresso dell'edificio, in corrispondenza dell'atrio di accesso, sarà presente personale appositamente incaricato ed autorizzato anche nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 679/2016

b. Sedi decentrate dedicate al personale addetto al Servizio Forestazione

Il controllo del personale addetto al Servizio Forestazione avverrà secondo le modalità espone al punto 1 al momento dell'inizio dell'orario di lavoro presso le rispettive sedi di competenza.

Il Controllo avviene con le seguenti modalità:

- prioritariamente, al momento dell'ingresso alla sede di servizio, prima della rilevazione della presenza (timbratura), a tappeto o a campione;

- in un momento successivo all'ingresso della sede di servizio, a tappeto o a campione, durante l'orario di lavoro.

Il controllo a campione coevo o successivo all'accesso alla sede di lavoro, avviene con cadenza giornaliera in misura percentuale non inferiore al 20% del personale presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato nel tempo in maniera omogenea, con un criterio di rotazione, su tutto il personale, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo verrà effettuato mediante utilizzo di sistema di lettura e validazione elettronica del certificato verde COVID – 19 mediante QR Code, il quale non conserverà o registrerà alcuna informazione sul lavoratore.

I soggetti esenti dalla vaccinazione, nelle more dell'attivazione di uno specifico QR CODE devono trasmettere al medico competente il certificato medico di esenzione.

Il personale incaricato del controllo sarà autorizzato a richiedere l'esibizione di certificato di identità per verificare le generalità del portatore del certificato solo nel caso ne venga ravvisata l'assoluta necessità.

In caso di esito positivo della verifica, il lavoratore potrà accedere al luogo di lavoro. In caso negativo, invece, il lavoratore non potrà prendere servizio e sarà considerato assente ingiustificato, con sospensione della retribuzione, ma senza alcuna conseguenza sotto il profilo disciplinare e comunque conservazione del rapporto di lavoro.

I periodi di assenza dal servizio sopra citati non sono computabili ai fini del periodo di comporta.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore rifiuti di esibire la certificazione verde o attribuibile a diversa persona, l'incaricato del controllo sarà parimenti autorizzato ad inibire l'accesso al luogo di lavoro.

Al soggetto controllato sprovvisto di green pass o con green pass scaduto, all'ingresso della sede, è inibito l'accesso

4. SOGGETTI CONTROLLATI

Il controllo è rivolto ai dipendenti e a tutti coloro che accedono alla sede di servizio, anche in forza di contratti esterni (collaboratori, consulenti, dipendenti delle imprese in forza di appalto per i servizi di pulizia, ristorazione, manutenzione, docenti corsi di formazione, stagisti, ecc.), ad esclusione degli utenti (coloro che si recano in ufficio pubblico per l'erogazione dei servizi a cui è tenuta l'amministrazione).

Sono quindi sottoposti al controllo anche i visitatori, coloro che accedono a qualsiasi titolo ad incontri, riunioni, convegni, corsi di formazione, ecc. in sede. I soggetti esenti dalla vaccinazione, nelle more dell'attivazione di uno specifico QR CODE devono trasmettere al medico competente il certificato medico di esenzione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione (bar e ristoranti che accedono per consegne), il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).

Il controllo dovrà essere effettuato anche nei confronti dei soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice presso la Provincia, nonché di tutti coloro che svolgono presso lo stesso Ente a qualsiasi titolo attività lavorativa, di formazione o di volontariato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 11 del D.L. 127/2021.

L'obbligo non si applica, invece, agli utenti dei servizi che accedono giornalmente e nelle ore di ricevimento al pubblico, ai locali dell'amministrazione provinciale.

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del

servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

5. COME AVVIENE IL CONTROLLO

La rilevazione del green pass può avvenire manualmente tramite l'utilizzo dell'app "VerificaC19", ovvero tramite strumenti di controllo informatici, tipo totem, leggendo il codice a barre bidimensionale (QR code scansionato, oppure stampato, scaricato dall'apposita piattaforma nazionale) che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario.

L'acquisizione del green pass non può avvenire mediante invio successivo tramite e-mail o altre modalità telematiche; l'incaricato al controllo non può conservare copia delle certificazioni verdi. Il possesso del green pass non può essere, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Posto che la disciplina prevede che l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, per renderne lecito il trattamento, i soggetti sottoposti al controllo (lavoratori e collaboratori esterni) possono volontariamente e liberamente esprimere il proprio consenso alla registrazione del possesso del green pass e del periodo di validità dello stesso, secondo l'apposita informativa sulla privacy (v. allegato n. 3).

6. SANZIONI

Qualora all'atto delle modalità di accertamento, il controllo dia esito negativo (green pass non valido o scaduto):

- 1) se il controllo avviene all'ingresso della sede di lavoro, prima della rilevazione della presenza (timbratura), a tappeto o a campione, il soggetto controllore inibisce l'accesso al soggetto controllato al luogo di lavoro e comunica con immediatezza al Dirigente e all'Ufficio Personale il nominativo del lavoratore inibito all'accesso, *brevi manu*, in via riservata, per gli adempimenti conseguenti;
- 2) nel caso di accertamento a tappeto o a campione, in un momento successivo all'ingresso agli Uffici, durante lo svolgimento dell'orario di lavoro, il controllore intima al lavoratore di lasciare il posto di lavoro e comunica al Dirigente il nominativo del dipendente ai fini della conseguente contestazione per la violazione dell'art. 1, comma 7, D.L. 127/2021, che avverrà tramite la compilazione di apposito nota-verbale (v. allegato n. 4).

La contestazione formalizzata dal Dirigente verrà trasmessa all'Ufficio Personale, *brevi manu* in busta chiusa, per gli adempimenti conseguenti. In entrambi i casi di cui ai punti 1 e 2, l'assenza viene considerata ingiustificata fino all'esibizione del green pass, con conseguente interruzione del rapporto di lavoro ai fini retributivi, previdenziali e di anzianità, nonché ai fini della maturazione del diritto alle ferie. Nel caso di cui al punto 2, viene avviata la procedura sanzionatoria con la comunicazione al Prefetto dell'avvenuta contestazione, fatta salva la responsabilità disciplinare. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione verde.

Qualora l'esito negativo riguardi un soggetto che svolge la propria attività, a qualsiasi titolo, presso la sede di lavoro provinciale, il controllore provvede all'allontanamento immediato e alla tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente).

La sanzione sopra indicata non esclude la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione del green pass o di utilizzo di certificazione altrui.

Si ripete, invece, che non sono tenuti all'esibizione del certificato verde Covid 19 i dipendenti a cui sia stata rilasciata certificazione di esenzione da vaccinazione Anti Sars Cov – 2 secondo le modalità stabilite dalla Circolare Ministero Salute 04.08.2021 e s.m.i..

II. SMART WORKING

Il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 stabilisce che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza e non più quella in *smart working*.

Il riferimento normativo della disciplina è costituito dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, artt. 18 - 22 che prevedono, a decorrere dalla suddetta data, l'attivazione dello *smart working*, tramite la sottoscrizione di un accordo, con i relativi obblighi informativi.



Con apposita circolare successiva alla presente verranno disciplinate le modalità di rientro e di effettuazione dello *smart working* post 15.10.2021 e le misure di sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

L'Ufficio gestione giuridica del personale è a disposizione per ogni chiarimento utile.

Con successiva circolare, verranno comunicati i nominativi degli incaricati al controllo delle certificazioni e le modalità specifiche per l'attivazione dello *smart working* dopo il 15.10.2021.

Cordialità.

Il Datore di Lavoro Ing. Michelantonio Panarese	Il Segretario Generale Dr. Maria-Luisa Dovetto
---	--



Allegati:

1. Atto di incarico delegati controllo.



**NOMINA AD INCARICATO DEL CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 GDPR UE REG
 679/2016 ART. 29**

Il Dirigente del SETTORE _____ dott/ssa _____

VISTO

- Il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
- il DPCM 17 giugno 2021 art.13, comma 2 lettera A)
- D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”
- DPCM 12.10.2021 Linee Guida del Presidente del Consiglio controllo green pass

DESIGNA

il Sig/La Sig.ra: _____, (qualifica) _____ quale
 incaricato del controllo della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Greenpass).

L'incarico in questione comporterà l'assolvimento dei seguenti obblighi:

1. la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 effettuando la lettura del QR-code, mediante utilizzo dell'applicazione “VerificaC19” (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 1) o la piattaforma digitale automatizzata in fase di predisposizione e attivazione (Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, sul sito www.dgc.gov.it);
2. eventuale controllo del documento di identità dell’intestatario della Certificazione Verde COVID-19 (DPCM 17 giugno 2021 art.13 – comma 4), nel caso se ne ravvisasse la necessità;

In caso di accertata violazione delle disposizioni, informare il Dirigente del Settore competente che provvederà a trasmettere il rapporto alla Prefettura competente per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Al fine della corretta gestione dei dati in trattamento, l’incaricato dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

- per le operazioni di controllo è consigliato utilizzare il dispositivo fornito dall’Ente;
- se il certificato risulta valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’interessato: nome e cognome e data di nascita;
- è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo nel caso se ne ravvisasse la necessità;
- è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione. E’ vietato, infatti raccogliere dati riferiti alla persona controllata, fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità o salvare file su supporti elettronici;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità o invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il Dirigente di riferimento per le ulteriori incombenze;
- omettere qualsiasi forma di controllo nei confronti degli esenti dalla campagna vaccinale salvo verifica del loro nominativo nell’elenco eventualmente fornito dall’Ufficio del personale;
- prendere visione dell’articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021,

Benevento, lì _____

**IL DIRIGENTE DEL
 SETTORE _____**

Per presa visione e accettazione

L'incaricato

DPCM 17.06.2021 – [ESTRATTO]

...Art. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 e' effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticita', la validita' e l'integrita' della certificazione, e di conoscere le generalita' dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attivita' per partecipare ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualita' di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonche' i loro delegati.

3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attivita' di verifica.

4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identita' personale mediante l'esibizione di un documento di identita'.

5. L'attivita' di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma.

6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo e' svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.